



**PROPOSTE E OSSERVAZIONI DA PARTE DELL' UNIONE GIOVANI
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio ed allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l'unico atto legislativo dell'Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.

Il Dipartimento del Tesoro ha ritenuto opportuno sottoporre a **consultazione pubblica** (http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_publiche/consultazione_publica_2015_849.html) lo schema di decreto legislativo, predisposto nel rispetto dei criteri di delega per il recepimento della IV Direttiva AMLD, volto a rettificare la **normativa antiriciclaggio nazionale (decreto legislativo 21**



novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni) nonché ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia.

Scopo di questa consultazione pubblica è quello di acquisire osservazioni da parte dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza.

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, quale sindacato che da sempre cerca di tutelare gli interessi e i diritti dei propri iscritti (e non solo), intende presentare le seguenti OSSERVAZIONI.

Art. 3 (Soggetti Obbligati)

Si ritiene opportuno modificare la lett d) del quarto comma (*"i soggetti di cui alle lettere a) e c) nell'espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell'incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al fallito e alle parti in causa"*).

Anzitutto, visto quanto in precedenza stabilito nel parere fornito dal soppresso Ufficio Italiano Cambi il 21 Giugno 2006 al punto 15, nella prassi si era consolidato l'esonero dall'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela del professionista quando *"agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC"*.

Il professionista nominato in qualità di Curatore Fallimentare o Commissario Giudiziale, infatti, agisce sempre in qualità di organo ausiliario del Giudice e non come professionista incaricato dal cliente "fallito" o dalla Società ammessa nelle procedure di concordato preventivo.

L'inserimento nell'ambito applicativo degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli incarichi di cui alla legge fallimentare (Regio Decreto nr. 267 del 16 Marzo 1942) non solo non trova alcun riscontro oggettivo nella normativa comunitaria, ma provoca una duplicazione nella segnalazione dei reati in quanto, se da un lato il professionista incaricato dal Tribunale



provvede ai sensi dell'art. 33 L.F. ovvero ai sensi dell'art. 172 L.F. a redigere una relazione (in merito alle cause del dissesto dell'impresa, alle condotte dell'imprenditore, ecc.) che viene trasmessa al P.M. per le indagini, dall'altro lo stesso rimane obbligato agli adempimenti della normativa in oggetto (eventuale segnalazione di operazione sospetta alla UIF). Il tutto con un indiscutibile aggravio per il professionista, che deve porre in essere una serie di adempimenti non sempre attuabili (si pensi alle difficoltà connesse alla corretta attuazione della adeguata verifica, ad esempio nell'ipotesi in cui il fallito non sia reperibile).

Inoltre, si rileva come ancora una volta si persista nell'equivoco dell'equiparazione della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a quella - prevista a livello comunitario - degli *accountants* e/o dei *tax advisors*, continuando ad ignorare la profonda diversità delle competenze e delle funzioni dei commercialisti, molto più affini alle attività di assistenza e supporto consulenziale caratteristiche delle c.d. professioni legali, con riferimento alle quali la normativa trova e continuerà a trovare applicazione solo limitatamente a fattispecie ben determinate (art. 3, co. 4, lett. c).

Esonero ex art. 12, comma 3, del d.lgs. 231/2007

Non si comprende il motivo per cui sia scomparso nella bozza in consultazione l'esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione di cui all'art. 12, co. 3, del d.lgs. 231/2007: *"Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12"*. Se ne chiede, pertanto, il reinserimento nell'ambito del nuovo testo normativo.

Esonero ex art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. 231/2007

Non si comprende il motivo per cui sia scomparso nella bozza in



consultazione l'esonero di cui all'art. 12, co. 3-bis, del d.lgs. 231/2007: *"I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III"*. Come noto, questa norma è stata inserita nel 2009 con il d.lgs. n. 151 proprio per risolvere in via definitiva la questione inerente alla sussistenza degli adempimenti antiriciclaggio a carico degli organi di controllo, in merito ai quali si erano fino a quel momento susseguite interpretazioni di segno opposto. L'esonero trova la propria *ratio* nella circostanza oggettiva che, laddove la funzione di controllo non comprenda anche la revisione contabile, gli adempimenti antiriciclaggio sono già espletati dal soggetto (società di revisione o revisore legale) a ciò preposto. Non solo. Nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio gli organi di controllo sono in ogni caso già gravati da precisi obblighi di comunicazione delle violazioni riscontrate. Si chiede, pertanto, il reinserimento della norma nel nuovo testo normativo.

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)

Innanzitutto, si riporta la definizione di «organismo di autoregolamentazione»: *"l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, cui l'ordinamento attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione delle sanzioni previste per la loro violazione"*.

Si osserva che se s'intende, com'è condivisibile, attribuire realmente al CNDCEC (organismo rappresentativo della nostra categoria professionale) un ruolo di controllo e di verifica del rispetto delle norme con annesso potere sanzionatorio (riferimento al comma 3 dell'articolo 11 - *"Gli organismi di autoregolamentazione irrogano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi o reiterate o sistematiche o plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o*



conclusi dagli ordini territoriali”) allora si deve evitare, per quanto possibile, un insostenibile aggravio di controlli, con annessa proliferazione di sanzioni (potenzialmente irrogabili, ancorché di diversa natura, sia dagli Organismi di Autoregolamentazione che dalla Guardia di Finanza).

Titolo II - Obblighi

Obblighi di adeguata verifica della clientela - Titolare effettivo

Per quanto concerne l’adeguata verifica della clientela, a fronte di una radicale eliminazione dei casi di esenzione previsti dal d.lgs. 231/2007, vi è stata un’implementazione degli adempimenti per i soggetti destinatari della normativa (art. 18, comma 1 lett. c, *“relazioni intercorrenti tra il cliente e l’eventuale esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico -patrimoniale del cliente”*), che saranno tenuti al rispetto di tali obblighi con modalità indistinte da quelle previste per strutture ben più complesse, quali gli intermediari finanziari.

Quanto alle informazioni contenute nel registro delle imprese in merito alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21), si prende atto che l’accesso allo stesso è subordinato al pagamento – da parte dei professionisti - dei relativi diritti di segreteria. Il che equivale a dire che i destinatari della normativa dovranno pagare per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge con dichiarate finalità di interesse pubblico!

CAPO II

Obblighi di conservazione

Si ritiene che la complessa disciplina degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 31 e delle relative modalità (art. 32) sottenda comunque una reintroduzione surrettizia dell’obbligo di registrazione delle operazioni, adempimento che pertanto sarebbe stato solo apparentemente eliminato, ma che di fatto sussisterebbe. In ogni caso la



conservazione cartacea non può soggiacere, per evidenti motivi, alle regole della “non alterabilità” e della “non modificabilità” imposte dagli artt. 31 e 32.

CAPO III

TITOLO V

Disposizioni sanzionatorie (artt. 55 - 59)

Si osserva e si contesta un incremento ingiustificato delle sanzioni, peraltro già aumentate a dismisura per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 8/2016 “*Disposizioni in materia di depenalizzazione*” che, pur prevedendo la depenalizzazione di alcune fattispecie di reato precedentemente contemplate, ovvero le violazioni di cui all’art. 55, comma 1 (obblighi di identificazione) e all’art. 55, comma 4 (omessa, tardiva o incompleta registrazione), dall’altro in maniera ingiustificata ha previsto l’aumento sproporzionato degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni da un minimo di 5.000 euro (prima 2.600 euro) ad un massimo di 30.000 euro (prima 13.000).

A tal riguardo inutili erano stati i tentativi posti in essere dal CNDCEC, che ravvisava a riguardo anche il mancato riconoscimento del lavoro svolto dalle professioni dei notai, degli avvocati e dei commercialisti al tavolo tecnico costituito fin dal 2014 presso il MEF.

Con la bozza in oggetto si è passati addirittura all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 80.000 euro *ex* artt. 56-57, in relazione all’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, e da 30.000 euro a 300.000 euro per l’inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette *ex* art. 58.

Tali importi, oltre che non conformi al principio comunitario di proporzionalità delle sanzioni, risultano insostenibili per i destinatari degli obblighi, laddove l’entità della potenziale sanzione pecuniaria è



indiscutibilmente eccessiva per professionisti, soprattutto giovani, che commettano infrazioni dovute nella maggior parte dei casi all'inadempimento non doloso di obblighi puramente formali, e si scontra con un'eccessiva discrezionalità di determinazione delle stesse da parte dell'autorità procedente.

Si chiede, pertanto, una revisione dei minimi e dei massimi edittali per le sanzioni previste nelle norme citate.